

Comune di Turano Lodigiano  
Provincia di Lodi

Turano Lodigiano, 02/09/2016

ORDINANZA N° 3

IL SINDACO

**Premesso** che i proprietari, possessori o detentori di un cane rispondono sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso;

**Preso atto** che la circolazione di cani incustoditi nelle aree pubbliche o di uso pubblico comporta pericoli per la pubblica sicurezza;

**Preso atto** che l'abbandono delle deiezioni sulle aree pubbliche o di uso pubblico ed in particolare sui luoghi riservati alla circolazione pedonale (marciapiedi, parchi, giardini) provoca rischi per la salute dei cittadini nonché lede il decoro urbano;

**Ravvisata** la necessità di intervenire con un provvedimento atto a prevenire e reprimere i comportamenti che hanno conseguenze negative sulla sicurezza delle persone, sull'igiene delle aree pubbliche o di uso pubblico e sul decoro delle aree urbane;

**Visti:**

- la L.R. 33/2009;
- gli artt. 672 e 727 del Codice Penale;
- gli articoli 7bis, 50 comma 5, 54 comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- la L. 689/1981;

**ORDINA**

a chiunque, proprietario o possessore o detentore di cani o che a qualunque titolo li conduca lungo strade, marciapiedi, percorsi pedonali, aree pubbliche o di uso pubblico, compresi parchi e giardini, di:

- **assicurare** la custodia dei cani adottando ogni misura utile ed adeguata per evitarne la fuga e per prevenire situazioni di pericolo o di molestia in danno di persone o altri animali e cose;
- **impedire** che il cane vaghi liberamente lungo strade, marciapiedi, percorsi pedonali, aree pubbliche o di uso pubblico, compresi parchi e giardini;
- **evitare** che il cane sporchi strade, marciapiedi, percorsi pedonali, aree pubbliche o di uso pubblico, compresi parchi e giardini; qualora ciò avvenisse il proprietario o possessore o detentore o la persona che a qualunque titolo conduce il cane ha l'obbligo di raccogliere le deiezioni rimuovendole con apposite attrezzature idonee alla raccolta e depositarle, chiuse in sacchetti o involucri, nei cestini portarifiuti;

**RICORDA**

che proprietari o possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di cani devono provvedere all'identificazione del cane mediante l'applicazione del microchip e all'iscrizione all'anagrafe canina entro 30 giorni dalla nascita dell'animale o entro 15 giorni da quando ne vengano, a qualsiasi titolo, in possesso; per la mancata iscrizione all'anagrafe canina è applicata una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00;

**AVVERTE**

che l'inottemperanza alla presente ordinanza comporta ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000 l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00;

**DISPONE**

che gli organi di Polizia siano incaricati di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza;

**FA PRESENTE**

che avverso al presente provvedimento può essere proposto ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Affissione all'albo effettuata dal giorno 05 SET. 2016

PUBBLICAZIONE N. 132/2016



Firma per eseso

*Alvaro P. M. L.*